

## COMUNE DI SOVIZZO



Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 21- 36049 Sovizzo (VI)

# ORDINANZA DEL SINDACO N. 53 del 02-10-2025

Oggetto: ADOZIONE DELLE MISURE TEMPORANEE ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL'ATMOSFERA -PERIODO OTTOBRE 2025/APRILE 2026

#### IL SINDACO

#### Premesso che:

- il traffico veicolare, unitamente alle altre fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall'esercizio degli impianti termici, ecc. è una delle principali cause della formazione degli inquinanti primari di composti organici volatili, inclusi benzene e idrocarburi policiclici aromatici, di particelle sospese e della loro frazione respirabile, di ossidi di azoto e di monossido di carbonio, che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell'inquinamento atmosferico urbano;
- tali inquinanti producono effetti negativi sulla salute e costituiscono una criticità in particolare durante la stagione invernale nella Pianura Padana, dove le specifiche condizioni orografiche e meteoclimatiche favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti nonché condizioni di inquinamento diffuse, con particolare riferimento alle polveri sottili;
- il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.lgs. 13 agosto 2010 n. 155, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale e fissa i limiti di legge per la tutela della salute umana e dell'ambiente, stabilendo il valore limite giornaliero per le polveri sottili PM10 pari a 50 μg/m3 da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile;
- la Corte di giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

#### Preso atto che:

la Regione Veneto con deliberazione di Consiglio Regionale n. 90 del 18 aprile 2016 ha approvato il "Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera" (PRTRA) e con successiva deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", sottoscritto da Veneto, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Ministero dell'Ambiente, accordo che individua una serie di interventi comuni da porre in essere in concorso con quelli già previsti dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'atmosfera, nel quadro di un'azione coordinata e congiunta nei settori maggiormente responsabili delle emissioni di PM10: traffico, combustioni all'aperto, riscaldamento civile, agricoltura;

- le modalità di valutazione dei livelli di allerta di PM10 sono effettuate considerando i superamenti consecutivi del valore limite giornaliero del PM10 misurati fino al giorno precedente e i dati previsti dal modello SPIAIR per il giorno in corso e i due giorni successivi, in modo da prevedere in anticipo i fenomeni di accumulo del PM10, attivando tempestivamente le misure emergenziali al fine di ridurre nel più breve tempo possibile le concentrazioni di PM10;
- l'attivazione delle misure di contenimento è disposta dai Comuni a seguito della comunicazione effettuata da ARPAV ed è modulata su tre gradi di allerta per il PM10 sulla base del numero di giorni consecutivi misurati e previsti di superamento del valore limite di 50 μg/m3 secondo il seguente schema:
  - LIVELLO VERDE, NESSUNA ALLERTA quando il numero di giorni è inferiore a 4;
  - LIVELLO ARANCIO, 1° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 4;
  - LIVELLO ROSSO, 2° GRADO DI ALLERTA quando il numero di giorni è almeno pari a 10;
  - - rientro al livello verde con almeno 2 giorni consecutivi di rispetto del valore limite giornaliero;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1855 del 29/12/2020 (BUR n. 14 del 31/12/2020) è stata approvata la revisione della zonizzazione e classificazione del territorio regionale, secondo la quale il Comune di Sovizzo risulta ora inserito nella zona "IT0520 Agglomerato di Vicenza" nell'ambito del PRTRA;
- il D.L. n. 121 del 12/09/2023, convertito con modifiche dalla L. n. 155 del 06/11/2023, al fine di dare esecuzione alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia europea del 10 novembre 2020 per i superamenti di PM10, ha imposto alle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna di provvedere, "entro dodici mesi dall'approvazione del decreto legge stesso, ad aggiornare i rispettivi piani di qualità dell'aria modificando, ove necessario, i relativi provvedimenti attuativi, alla luce dei risultati prodotti dalle iniziative già assunte per la riduzione delle emissioni inquinanti";
- nel frattempo il 14/10/2024 il Consiglio dell'Unione europea ha approvato in via definitiva la nuova Direttiva per la qualità dell'aria (UE 2024/2881), vigente dal 10 dicembre 2024, la quale stabilisce il rispetto entro il 2030 di limiti significativamente più severi di quelli attuali (ex Direttiva 2008/50/Ce);
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 377 del 15/04/2025 (BUR n. 56 del 29/05/2025), ha approvato l'Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera a seguito della conclusione delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS);
- tale aggiornamento di Piano si propone come strumento che, in continuità con il Piano del 2016, individua le ulteriori misure necessarie per il rispetto dei valori di qualità dell'aria vigenti che costituiscono inoltre il presupposto per il futuro adeguamento ai nuovi standard di qualità dell'aria più sfidanti, ed include pertanto, in maniera organica, tutte le misure previste dai provvedimenti successivi all'approvazione dell'ultimo piano, comprese quelle della DGR n. 238/2021 e s.m.i., rendendole strutturali all'interno del Piano stesso;
- la Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1005 del 02/09/2025 (BUR n. 119 del 05/09/2025), in recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21/05/2025, n. 73, convertito con L. 18/07/2025, n. 105, ha disposto il differimento al 1° ottobre 2026 dell'entrata in vigore della limitazione strutturale alla circolazione delle autovetture di categoria M1 e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5";
- la Regione Veneto con successiva nota prot. 459766 del 16/09/2025 ha chiarito che "... per un'omogenea applicazione sul territorio delle misure strutturali di limitazione della circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5", il differimento al 1° ottobre 2026 deve intendersi riferito a tutti i veicoli di categoria M";

Considerato che per tutelare la salute dei cittadini e l'ambiente nel suo complesso è necessario adottare provvedimenti idonei ad evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi al fine di ridurre l'esposizione dei gruppi di popolazione più sensibili;

1911	

- Il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa", in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10);
- il D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 19/08/2005 n. 192", in particolare l'art. 5 comma 1;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e del territorio n. 186 del 7 novembre 2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la Circolare del Ministero dell'Ambiente del 30 giugno 1999, n. 2708/99/SIAR "Attuazione del decreto del Ministero dell'Ambiente, di concerto con il Ministero della Sanità, del 21 aprile 1999, n. 163 per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione":
- la delibera di Giunta Regionale del 26 novembre 2004, n. 3748, come modificata dalla successiva delibera di Giunta Regionale dell'11 aprile 2006, n. 963 il cui nuovo punto 2) recita: "i veicoli d'epoca e d'interesse storico e collezionistico, al fine di essere esonerati da qualsiasi regime relativo alle restrizioni della circolazione, debbano essere iscritti negli appositi registri tenuti da una delle Associazioni riconosciute dal Nuovo Codice della Strada (art. 60, D.Lgs 285/1992) oppure da una delle Associazioni aderenti alla specifica Federazione Internazionale";
- il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA) approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 90 del 18 aprile 2016 e successive modifiche ed aggiornamenti;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 6 giugno 2017 che ha approvato il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano";
- l'art. 33 della Legge Regionale del Veneto 16 aprile 1985, n. 33 "Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni e integrazioni;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art.
   182 comma 6-bis;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 122 del 10 febbraio 2015 che fornisce "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1005 del 02/09/2025 (BUR n. 119 del 05/09/2025) di recepimento delle nuove disposizioni introdotte dal D.L. 21/05/2025, n. 73, convertito con L. 18/07/2025, n. 105;
- la nota della Regione Veneto, prot. 459766 del 16/09/2025 di precisazione in merito al differimento al 1° ottobre 2026 delle limitazioni alla circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria "Euro 5";

**Valutati** gli esiti del T.T.Z. del 16/09/2025 e le proposte discusse in detta sede, indicanti le fattibili azioni da adottarsi in relazione alla specificità del territorio comunale, derivanti dagli interventi emergenziali indicati dalla Regione Veneto con i provvedimenti sopra richiamati;

#### Richiamati:

- la legge n. 120/2010 "Disposizioni in materia di sicurezza stradale Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992" e il D.M. 19 dicembre 2012;
- gli artt. 5, 6 e il comma 1, lettere a) e b) dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", secondo cui il Sindaco, nel centro abitato, può, per motivi di tutela della salute, sospendere la circolazione di tutte o alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse, e per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, può limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli;

 l'art. 50 e l'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l'introduzione di ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali:

#### **ORDINA**

dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2026

- 1) L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO AL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA (LIVELLO VERDE) DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 18:30, DAL LUNEDI' AL VENERDI', ESCLUSE GIORNATE FESTIVE INFRASETTIMANALI, IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE EVIDENZIATO IN COLORE ROSSO NELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA (Allegato1) PER I SEGUENTI VEICOLI:
  - Autovetture categoria M (M1, M2, M3) destinate al trasporto di persone e i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada"), alimentati a benzina, GPL, Metano, bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi-fuel alimentati a gasolio /GPL o metano che siano classificati "Euro 0" o "Euro 1"; alimentati a gasolio classificati "Euro 0" o "Euro 1" o "Euro 2" o "Euro 3" o "Euro 4" non adibiti a servizi e trasporti pubblici;

L'identificazione di detti mezzi può avvenire tramite:

- le Direttive Comunitarie Antinquinamento riportate sulla carta di circolazione;
- visionando la ricevuta della tassa di proprietà sulla quale viene riportata la categoria ("Euro 0" –
   "Euro 1" ecc.) di appartenenza dell'autoveicolo.
- Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non catalizzati, il cui certificato di circolazione o di idoneità tecnica sia stato rilasciato in data antecedente al 1° gennaio 2000 e non conformi alla Direttiva Europea 97/24/CE, cap. 5.
- Ciclomotori e motoveicoli categoria L (da L1 a L7e) come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" che siano classificati "Euro 0".
- 2) CHE NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL PRIMO LIVELLO DI ALLERTA (LIVELLO ARANCIO), LE MISURE DI CUI SOPRA SARANNO INTEGRATE COME SEGUE:

**DIVIETO DI TRANSITO ORE 08:30 ALLE 18:30, TUTTI I GIORNI**, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, **AI VEICOLI SOTTO DESCRITTI**:

- Autoveicoli categoria M ed N (ex art. 54 comma 1 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada") alimentati a benzina, GPL, metano o bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi-fuel alimentati a gasolio /GPL o metano che siano classificati "Euro 0" o "Euro 1" o Euro 2; alimentati a gasolio classificati "Euro 0" o "Euro 1" o "Euro 2" o "Euro 3" o "Euro 4" o Euro 5 non adibiti a servizi e trasporti pubblici;
- Ciclomotori e motoveicoli categoria L come individuati dall'art. 52 e 53 del D. L.vo 30.4.1992, n. 285 e ss. mm. ii. "Nuovo codice della strada" non omologati ai sensi delle direttive rispondenti alla dicitura "Euro 0" o "Euro 1";
- 3) CHE NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL <u>SECONDO LIVELLO DI ALLERTA</u> (<u>LIVELLO ROSSO</u>), SI APPLICHERANNO LE STESSE MISURE DESCRITTE AL PUNTO 2 (LIVELLO ARANCIO):

- DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08:30 ALLE 18:30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1 E AL PUNTO 2 DEL DISPOSITIVO:
- 4) CHE NEL CASO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DI ARPAV DEL RAGGIUNGIMENTO DEL SECONDO LIVELLO DI ALLERTA (COLORE ROSSO) PROLUNGATO (DUE BOLLETTINI CONSECUTIVI), LE MISURE DI CUI SOPRA SARANNO INTEGRATE COME SEGUE:
  - DIVIETO DI TRANSITO DALLE ORE 08:30 ALLE 18:30, TUTTI I GIORNI, NELLA ZONA EVIDENZIATA IN COLORE ROSSO DELL'ALLEGATA PLANIMETRIA FACENTE PARTE INTEGRANTE DELLA PRESENTE ORDINANZA, AI VEICOLI DI CUI AL PUNTO 1, 2 E 3 DEL DISPOSITIVO:
  - DIVIETO DI CIRCOLAZIONE ED USO DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 1:.30 TUTTI I GIORNI ESTESO ALL'INTERO TERRITORIO COMUNALE AI MEZZI DI CUI AGLI ARTT. 57 E 58 DEL C.D.S. (MACCHINE OPERATRICI, MEZZI AGRICOLI, MACCHINARI INDUSTRIALI) CON MOTORI NON CONFORMI ALMENO ALLO STAGE III.
- 5) CHE LE MISURE DI CUI AI PUNTI 2, 3 E 4, RESTANO IN VIGORE FINO AL RIPRISTINO DEL LIVELLO DI NESSUNA ALLERTA VERDE.

Inoltre in sintonia con la legislazione nazionale vigente, in tutto il territorio comunale dalla data di pubblicazione della presente ordinanza al 30 aprile 2026 è fatto

#### **DIVIETO:**

#### A) Di mantenere acceso il motore:

- degli autobus, compresi quelli di linea, in genere nella fase di stazionamento ed anche ai capolinea, indipendentemente dal protrarsi del tempo dello stazionamento e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri; la partenza del veicolo deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore:
- degli autoveicoli in sosta e per i veicoli merci, anche durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate;
- degli autoveicoli per arresto della circolazione di durata maggiore di un minuto, in corrispondenza degli impianti semaforici e di passaggi a livello.
- **B)** Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017 a livello di nessuna allerta verde;
- C) Di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con DM 186/2017, in caso di raggiungimento dei livelli di allerta 1 arancio e allerta 2 rosso;
- D) Di procedere alla combustione all'aperto su tutto il territorio comunale di residui vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f) del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. anche se effettuate nel luogo di produzione e al fine del reimpiego del materiale come sostanza concimante o ammendante in ambito agricolo, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela fitosanitaria di particolari specie vegetali disposte dalla competente autorità. Si invitano i cittadini ad utilizzare, per la raccolta e lo smaltimento delle ramaglie, potature di alberi, foglie, sfalci d'erba e di siepi e degli altri residui vegetali provenienti dalla pulizia degli

orti e dei giardini, l'Ecocentro comunale oppure ad impiegare mezzi alternativi al fuoco per eliminare il materiale vegetale prendendo in considerazione, tra le altre, la cippatura del materiale;

- E) Di realizzare combustioni all'aperto per falò rituali ed eventi o manifestazioni utilizzanti fuochi d'artificio classificati come F2, F3 ed F4 ai sensi del D. Lgs n. 123/2015 art. 3 c. 2 lettera a). In deroga a tale divieto generalizzato, sono consentiti nel numero massimo di due eventi (complessivi tra falò e fuochi d'artificio) nel periodo dal 1° ottobre al 30 aprile, promossi o autorizzati dall'ente comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, se effettuati in assenza di allerta (livello verde) ed in assenza di provvedimenti di dichiarazione dello Stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, e nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n, 69;
- F) Di effettuare barbecue e la preparazione di caldarroste afferenti ad attività di ristorazione/rosticceria situati all'aperto e utilizzanti combustibili solidi (legna, carbone di legna, ecc.) al primo livello di allerta (livello arancio) e al secondo livello di allerta (livello rosso). Sono esclusi dal divieto il barbecue e la preparazione di caldarroste non afferenti ad attività economiche (quindi svolti da privati cittadini) o non alimentati da combustibile solido (barbecue a gas);
- G) il divieto di utilizzo in tutto il territorio comunale di dispositivi che, al fine di favorire l'ingresso del pubblico, consentono di mantenere aperti gli accessi verso i locali interni di edifici commerciali ed assimilabili e dei pubblici esercizi ed esercizi aperti al pubblico, con particolare riferimento alla classificazione degli edifici appartenenti alla categoria E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 di cui all'art. 3 del DPR n. 412/1993 con conseguente obbligo di mantenere chiuse le porte per il periodo di accensione degli impianti termici come disposto dal DPR 74/2013 e smi, evidenziato che la chiusura delle porte degli edifici di cui sopra consente di raggiungere un comfort termico adeguato oltre a mantenere l'invarianza delle condizioni interne del clima termoigrometrico al variare di quello esterno, con conseguenti minore dispendio energetico e minore immissione di inquinanti in atmosfera;

Sono esclusi dal rispetto del presente provvedimento gli edifici:

- privi di impianti di riscaldamento;
- che utilizzano unicamente lama-barriere d'aria in corrispondenza dell'accesso ai locali interni;

Ed inoltre è fatto

#### **OBBLIGO**

**H)** Nelle ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata ai sensi del DPR 74/2013 e smi,

a massimi di 19°C (+2°C di tolleranza) per le temperature medie negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e smi e con le eccezioni ivi previste, con le sigle

- E.1 residenza e assimilabili
- E.2 uffici e assimilabili
- E.4 attività ricreative e assimilabili
- E.5 attività commerciali e assimilabili
- E.6 attività sportive

**a massimi di 17°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati in base al DPR 412/93 e smi, con la sigla E.8 – attività industriali e artigianali e assimilabili

E' inoltre fatto obbligo di ridurre di un ulteriore grado centigrado, portando a **massimi di 18°C** (+2°C di tolleranza) negli edifici classificati E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6 in caso di allerta 1 – arancio e allerta 2- rosso.

Sono fatte salve le **eccezioni** previste dall'art. 4 comma 5 del DPR 16/04/2013 n. 74 per le seguenti categorie di edifici:

- a) edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) edifici adibiti a scuole materne e asili nido;

- d) edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- **H)** di utilizzo di pellet certificato di classe A1, secondo le metodologie di prova definite dalla norma UNI EN ISO 17225-2 nei generatori di potenza termica nominale fino a 35 kW;

#### **INVITA**

- a) La cittadinanza:
  - ad usare il meno possibile l'automobile in ambito urbano e a privilegiare l'uso degli altri mezzi di trasporto non inquinanti. Per l'alimentazione dei propri veicoli ad usare carburante a minor impatto ambientale (GPL e gas metano);
  - ad adottare comportamenti individuali di salvaguardia della salute ed, in caso di concentrazioni particolarmente elevate di inquinanti atmosferici, ridurre il rischio di esposizione:
    - limitando l'attività fisica soprattutto nelle ore più fredde, per la maggiore concentrazione da PM<sub>10</sub>;
    - limitando l'apertura delle finestre (soprattutto mattino/sera per la maggiore concentrazione di polveri sottili);
    - limitando/evitando passeggiate all'aperto per le donne in gravidanza, anziani e persone con problematiche respiratorie;
    - limitando/evitando il fumo di tabacco, attivo o passivo (effetto sinergico);
- b) Le Aziende di trasporto pubblico locale a privilegiare l'utilizzo dei mezzi a minore emissione.
- c) Le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un'elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale.

#### **INFORMA**

Che il presente provvedimento per quanto attiene ai punti 1), 2), 3) e 4) del dispositivo, diverrà efficace dopo l'installazione della segnaletica stradale di cui verrà data opportuna comunicazione alla cittadinanza mediante il sito internet istituzionale e altri canali social istituzionali

#### **ECCEZIONI**

Ritenuto opportuno, pur nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica e della qualità dell'aria, prevedere deroghe circoscritte e puntualmente motivate alle limitazioni della circolazione, al fine di contemperare l'interesse generale alla riduzione delle emissioni con altri diritti costituzionalmente garantiti e con esigenze non differibili, quali:

- la continuità dei servizi pubblici essenziali e delle attività di soccorso;
- il diritto alla salute, al lavoro e all'istruzione;
- la libertà di culto e lo svolgimento delle cerimonie civili e religiose;
- l'assistenza alle persone fragili;
- la necessità di garantire la logistica commerciale e dei mercati;
- il regolare svolgimento di attività economiche, sportive e cantieristiche;
- nonché la promozione di pratiche virtuose di mobilità sostenibile come il car-pooling e l'intermodalità con i servizi di trasporto pubblico;

Ritenuto pertanto di introdurre un elenco di eccezioni specifiche, numerate da 1 a 25, le quali – per le loro caratteristiche e condizioni di applicazione – non pregiudicano in modo significativo l'efficacia delle misure di limitazione del traffico, consentendo al tempo stesso il soddisfacimento di bisogni essenziali e il funzionamento ordinato della vita cittadina;

Considerato che i veicoli ricompresi nell'elenco sotto indicato dal n. 1 al n. 7, sono mezzi in uso per finalità di tipo pubblico o sociale e che pertanto occorre garantire la continuità dei servizi pubblici essenziali, di sicurezza, soccorso ed emergenza, non suscettibili di interruzione;

Considerato che i veicoli di cui al punto 8 sono utilizzati per il trasporto di persone che devono recarsi presso strutture sanitarie pubbliche o private per visite, cure ed analisi programmate, nonché in situazioni di urgenza, ivi compresi i donatori di sangue, e che tali spostamenti rispondono al diritto costituzionale alla salute e non sono differibili;

Considerato che i veicoli di cui al punto 9 sono adibiti al servizio di persone con disabilità o affette da gravi patologie documentate, comprese quelle sottoposte a terapie indifferibili o a trapianto d'organo, nonché di persone impegnate in attività di assistenza a soggetti non autosufficienti, e che pertanto occorre garantire il diritto alla mobilità delle fasce più fragili della popolazione, in attuazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di inclusione sociale;

Considerato che i veicoli di cui al punto 10 sono destinati al trasporto di pasti confezionati per mense, comunità e servizio pasti a domicilio, ed è necessario assicurare la continuità di tali servizi alimentari a favore di soggetti fragili o collettività; Considerato che i veicoli di cui al punto 11 e 12 sono utilizzati per cerimonie nuziali, funebri o altre ricorrenze religiose, e che occorre tener conto della libertà religiosa e del diritto a svolgere unioni civili ed religiosi fondamentali per la vita della comunità;

Considerato che i veicoli di cui al punto 13 effettuano servizi di car-pooling, con almeno tre persone a bordo, e che pertanto è opportuno incentivare forme di mobilità sostenibile collettiva che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;

Considerato che i veicoli di cui al punto 14 sono utilizzati per accompagnare o prelevare passeggeri presso stazioni ferroviarie, fermate SVT, porti ed aeroporti, favorendo così l'interscambio modale e l'utilizzo dei trasporti pubblici e collettivi, che riducono il numero complessivo di veicoli in circolazione e le relative emissioni;

Considerato che i veicoli di cui al punto 15 devono recarsi alla revisione obbligatoria, prescritta dal Codice della Strada, la quale rappresenta un adempimento di legge necessario per garantire la sicurezza stradale;

Considerato che i veicoli di cui al punto 16 appartengono ad ospiti di alberghi, strutture ricettive o case d'accoglienza situati nell'area soggetta a limitazioni, e che risulta necessario garantire l'accessibilità alle strutture ricettive e tutelare la continuità economica delle attività turistiche, che rivestono anche un ruolo di importanza strategica per l'attrattività della città;

Considerato che i veicoli di cui al punto 17 appartengono ad operatori del mercato settimanale collocato nell'area interdetta ed è necessario consentire l'approvvigionamento dell'area mercatale;

Considerato che i veicoli di cui al punto 18 sono utilizzati per il trasporto di studenti verso asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, limitatamente a percorsi e fasce orarie strettamente necessari, ed è pertanto necessario garantire il diritto all'istruzione e l'accessibilità scolastica in assenza di soluzioni alternative di trasporto;

Considerato che i veicoli di cui al punto 19, di potenza inferiore o uguale a 80 kW, sono condotti da proprietari che abbiano compiuto il 70° anno di età e che, per ragioni anagrafiche, possono incontrare difficoltà ad utilizzare il trasporto pubblico, e che la limitazione a veicoli di bassa potenza riduce l'impatto emissivo complessivo;

Considerato che i veicoli di cui al punto 20 appartengono a società sportive e sono destinati al trasporto collettivo di atleti e di giudici di gara, ed è necessario garantire lo svolgimento di attività sportive, riconosciute di rilevanza sociale dall'ordinamento nazionale e comunitario;

Considerato che i veicoli di cui al punto 21 sono utilizzati da lavoratori residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta, e che, in assenza di adeguata copertura di trasporto pubblico, risulta necessario consentire la mobilità per percorsi casa—lavoro, in attuazione del diritto al lavoro, con limitazione all'uso dell'autovettura privata al solo tragitto indispensabile;

Considerato che i veicoli di cui al punto 22, di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00, sono autorizzati nei soli periodi di livello verde e arancio, in quanto l'esclusione totale di tali categorie inciderebbe in maniera sproporzionata sulle famiglie economicamente svantaggiate, limitandone fortemente la mobilità quotidiana ed è pertanto necessario

contemperare gli obiettivi ambientali con il principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, tutelando in via prioritaria i soggetti con minore capacità economica;

Considerato che i veicoli di cui al punto 23, ossia i veicoli commerciali alimentati a gasolio classificati Euro 3 ed Euro 4, sono autorizzati esclusivamente alle attività di carico e scarico merci nelle fasce orarie 8:30–11:00 e 15:00–17:00 e nei soli periodi di livello verde o arancio, al fine di contemperare l'esigenza di riduzione delle emissioni con la necessità di garantire la continuità delle attività commerciali e di approvvigionamento della città, evitando danni economici e logistici alle imprese, e subordinando l'eccezione all'esibizione di idonea documentazione di trasporto o consegna;

Considerato che i veicoli di cui al punto 24, ossia i mezzi afferenti ad attività cantieristiche edili o stradali, sono autorizzati esclusivamente nelle fasce orarie 8:30–11:00 e 15:00–17:30 e nei soli periodi di livello verde o arancio, con obbligo di attestazione da parte del datore di lavoro o autocertificazione del conducente, in quanto tali spostamenti risultano strettamente necessari per garantire la prosecuzione dei lavori pubblici e privati, la sicurezza dei cantieri e la funzionalità delle infrastrutture, contemperando così l'interesse pubblico alla qualità dell'aria con quello alla manutenzione e sviluppo delle opere edilizie e viarie.

Considerato che i veicoli di cui al punto 25 sono autorizzati alla circolazione per garantire gli spostamenti di personale di servizio di tipo NATO e SETAF;

### Tutto ciò considerato, SONO ESCLUSI DALLE LIMITAZIONI IMPOSTE DAL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

- 1. I veicoli ad emissione zero o ibridi purché funzionanti a motore elettrico;
- 2. I veicoli speciali definiti dall'art 54, lett f), g) e n) del Codice della Strada;
- 3. Gli autoveicoli immatricolati ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada"; autoveicoli dei Corpi e Servizi di Polizia Stradale ed altri autoveicoli, sempre al servizio dei Corpi e Servizi di Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del COESPU, con targa non civile (anche targhe sotto copertura) o per i cui accertamenti tecnici, immatricolazione e rilascio documenti di circolazione si applica quanto previsto dal comma 1. dell'art. 138 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Tale eccezione non è estesa ai veicoli in uso ai cittadini statunitensi, pur se dotati di targa civile di copertura in sostituzione di quella AFI, poiché per tali veicoli, dalla carta di circolazione rilasciata dalle autorità statunitensi, non è possibile verificare la conformità alle direttive in vigore nella Comunità Europea;
- 4. I veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo; i veicoli dei paramedici e dei tecnici ospedalieri o case di cura in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni o imprese che svolgono assistenza sanitaria e/o sociale, i veicoli dei veterinari in visita domiciliare urgente, muniti di apposito contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine; i veicoli condotti da farmacisti titolari in servizio o da direttori di farmacia, muniti di idoneo documento comprovante la propria attività lavorativa, limitatamente ad un'ora prima e un'ora dopo l'apertura e la chiusura delle attività; i conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione;
- 5. **Gli autobus adibiti al servizio pubblico** ed al servizio di Enti, Aziende, Comunità e Scuole. I bus turistici con percorso stabilito dal provvedimento che regola l'accesso dei bus turistici;
- 6. I taxi e le autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 7. I veicoli degli Enti Locali; Agno Chiampo Ambiente; AP Reti Gas s.p.a.; Enel Energia s.p.a.; Viacqua s.p.a.; i veicoli che operano in dipendenza di contratti d'appalto dal Comune previa esposizione di una nota del Comune; U.L.S.S; ARPAV; Poste; ENEL; IPAB; Istituti di Vigilanza privata, i veicoli blindati destinati al trasporto valori disciplinati dal decreto del Ministero dei Trasporti 3 febbraio 1998, n. 332, i mezzi adibiti alla rimozione forzata dei veicoli ed al soccorso stradale, e i veicoli adibiti esclusivamente al **pronto intervento** su impianti, essenziali al funzionamento delle comunicazioni, dei servizi dell'acqua luce gas, alla gestione di emergenza di impianti (ascensori, caldaie, sistemi informatici, ecc.); i veicoli dei professionisti incaricati della sicurezza dei cantieri ai sensi dei D.Lgs. 81/2008, solamente per sopralluoghi di carattere di urgenza; i veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili, farmaci, quotidiani e periodici alle edicole, nonché quelli necessari a garantire il funzionamento dei servizi pubblici essenziali rientranti nell'ambito dell'elencazione di cui all'art. 1, lettera a), b) c) d) ed e) della legge 12.6.1990 "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati" (compresi i veicoli al servizio dei mezzi d'informazione privata), purché siano tutti facilmente individuabili da scritte o particolari simboli di riconoscimento esterni applicati alle fiancate della carrozzeria del mezzo di trasporto;

- 8. I veicoli utilizzati per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate nonché per esigenze di urgenza sanitarie da comprovare successivamente con certificato medico; i veicoli in uso a **donatori di sangue** muniti di appuntamento per la donazione;
- 9. I veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità (muniti di contrassegno); di soggetti affetti da gravi patologie documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti o autocertificazione, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse; delle persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, cure, analisi e visite mediche; delle persone impegnate nell'assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non;
- 10. I veicoli di trasporto di pasti confezionati per le mense, comunità e servizio pasti a domicilio;
- 11. I veicoli adibiti a cerimonie nuziali o funebri, o di altre cerimonie religiose e relativi ed eventuali veicoli al seguito; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
- 12. I veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per gli adempimenti del proprio ministero, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
- 13. I veicoli che effettuano il **car-pooling**, ovvero che trasportino almeno 3 persone a bordo, quale promozione dell'uso collettivo dell'auto e per incentivare l'adozione di piani di mobility management aziendale;
- 14. I veicoli al servizio di persone che si devono recare alla stazione ferroviaria o alla stazione della Società Vicentina Trasporti (SVT) o a porti ed aeroporti, per accompagnare o per prelevare passeggeri di treni e/o autobus, compresi coloro che devono utilizzare i mezzi di trasporto ferroviari e/o ferrotranviari; i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus** in orari in cui non sia disponibile un adeguato servizio di trasporto pubblico;
- 15. I veicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (comprovata da documentazione dell'ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione autorizzati), limitatamente al percorso strettamente necessario all'andata e al ritorno, i conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
- 16. I veicoli degli ospiti degli alberghi, strutture ricettive simili, case d'accoglienza, o dei loro accompagnatori, situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, struttura ricettiva simile o dalla casa d'accoglienza, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o, in alternativa, provvisti di autocertificazione;
- 17. I veicoli al servizio degli operatori assegnatari di posteggio nel mercato settimanale di Sovizzo posto all'interno dell'area interdetta, limitatamente alla giornata del lunedì (con l'invito ad usare i veicoli nella fascia oraria in cui la circolazione è consentita per tutti i veicoli);
- 18. I veicoli usati per il trasporto dei bambini e dei ragazzi da/per gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie e le scuole secondarie di primo grado, limitatamente al percorso casa-scuola e limitatamente alla mezz'ora dopo e la mezz'ora prima l'orario di inizio e fine delle lezioni; gli accompagnatori dovranno essere in possesso di autocertificazione, con l'indicazione degli orari di entrata ed uscita dei bambini e dei ragazzi (si consiglia il car pooling);
- 19. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW condotti dai proprietari che abbiano **compiuto il 70° anno di età** limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta verde e allerta 1 arancio;
- 20. I veicoli di proprietà di società sportive per il trasporto collettivo degli atleti, muniti di chiara identificazione della società sportiva e da direttori e giudici di gare sportive per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti. I conducenti dovranno essere provvisti di **autocertificazione**;
- 21. I veicoli in uso a lavoratori, residenti o con sede di lavoro all'interno dell'area interdetta alla circolazione veicolare nel territorio comunale, limitatamente ai percorsi casa lavoro sempre e solo a condizione che non ci sia sufficiente copertura del servizio di trasporto pubblico e che durante l'orario di lavoro l'autovettura privata rimanga in sosta e non sia utilizzata. I conducenti dovranno essere provvisti di autocertificazione o dichiarazione del datore di lavoro;
- 22. I veicoli di potenza inferiore o uguale a 80 kW, condotti dai proprietari con attestazione ISEE familiare inferiore a € 16.700,00 muniti dell'attestato ISEE in corso di validità o di autocertificazione <u>e limitatamente ai periodi di livello nessuna allerta verde e livello 1 arancio;</u>
- 23. I veicoli commerciali alimentati a gasolio, classificati Euro 3 o Euro 4, unicamente per attività di carico/scarico merci dalle 8:30 alle 11:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 limitatamente ai periodi di nessuna

<u>allerta – verde e livello 1 - aran</u>cio. I conducenti dovranno esibire documento di trasporto o consegna merce adeguatamente compilato e datato;

- 24. I veicoli afferenti ad attività **cantieristica edile o stradale**, con attestazione rilasciata dal datore di lavoro o mediante compilazione di autocertificazione indicante la sede e la durata temporale del cantiere, esclusivamente dalle 8:30 alle 11:00 e dalle 15:00 alle 17:30 <u>limitatamente ai periodi di nessuna allerta verde</u> e livello 1 arancio;
- 25. Per i veicoli AFI le limitazioni al movimento previste dalla presente ordinanza devono applicarsi a:
- A) Autovetture M1, M2 e M3 e veicoli commerciali N1, N2, ed N3, ad alimentazione a gasolio, benzina, metano, GPL, bi-fuel alimentati a benzina/GPL o Metano, bi-fuel alimentati a gasolio /GPL o metano immatricolati entro il 31 dicembre 1996 (data desumibile dal documento di circolazione rilasciata dalle autorità militari statunitensi);
- B) Ciclomotori e motoveicoli a due tempi, immatricolati entro il 31 dicembre 1999 (desumibile dal documento di circolazione rilasciato dalle autorità militari statunitensi);

#### **SANZIONI**

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie (sospensione della patente) in caso di reiterazione nel biennio previste dall'articolo 7, commi 1, lett. b) e 13bis del C.d.S. (tali obblighi si riferiscono esclusivamente ai veicoli in movimento);

Chiunque violi le disposizioni di cui ai punti A), B), C) D) E) F) G) H) e I) del presente provvedimento è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000, salvo che il fatto non costituisca reato.

#### **MANDA**

- a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;
- Al Comando Polizia Locale Unione Terre del Retrone per quanto di competenza
- alla Provincia di Vicenza;
- alla Direzione Generale dell'ULSS n. 8 Berica:
- ad ARPAV Dipartimento Provinciale di Vicenza;
- al Comando dei Carabinieri di Montecchio Maggiore;
- alla Società Vicentina Trasporti Srl;
- alla Prefettura di Vicenza;
- Questura di Vicenza;
- Comandante Vigili del Fuoco di Vicenza;
- ai Sindaci dei Comuni della Provincia di Vicenza classificati in Zona "Agglomerato Vicenza": Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Bolzano Vicentino, Brendola, Caldogno, Chiampo, Costabissara, Creazzo, Dueville, Longare, Lonigo, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Monteviale, Monticello Conte Otto, Montorso Vicentino, Quinto Vicentino, Sarego, Torri di Quartesolo Zermeghedo, Vicenza;
- all'Ufficio Ecologia e Ufficio URP comunali, ciascuno per i rispettivi adempimenti di competenza, anche in ordine alla divulgazione ad ulteriori soggetti interessati.

#### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Urbanistica, geom. Edoardo Bacchiocchi, Comune di Sovizzo, via Cavalieri di Vittorio Veneto n.21.

Composizione del documento:

- Atto dispositivo principale
- > Eventuale Certificati ed allegati indicati nel testo

#### **COMUNE DI SOVIZZO**

# Il Sindaco Matteo Forlin

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.